

- 2) La direttiva 2009/73 deve essere interpretata nel senso che non osta a una regolamentazione di uno Stato membro che esenta l'autorità di regolamentazione di tale Stato membro, ai sensi di tale direttiva, dal rispetto di talune disposizioni della legislazione nazionale che disciplina la procedura di adozione degli atti normativi, quando adotta un atto che impone un obbligo relativo al servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, a condizione che, peraltro, la legislazione nazionale applicabile garantisca che tale atto sia conforme ai requisiti sostanziali di tale disposizione, sia pienamente motivato, sia pubblicato, pur mantenendo, se necessario, la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, e sia suscettibile di sindacato giurisdizionale.

(¹) GU C 93 del 11.3.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 maggio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA / Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

(Causa C-15/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Direttiva 1999/31/CE – Discariche preesistenti – Periodo di gestione successiva alla chiusura della discarica – Proroga – Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche – Principio del «chi inquina paga» – Applicazione nel tempo della direttiva)

(2020/C 240/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: A.m.a. — Azienda Municipale Ambiente SpA

Controricorrente: Consorzio Laziale Rifiuti — Co.La.Ri.

Dispositivo

Gli articoli 10 e 14 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una discarica in funzione alla data di recepimento di detta direttiva deve essere assoggettata agli obblighi derivanti da quest'ultima, segnatamente a una proroga del periodo di gestione successiva alla chiusura, senza che occorra distinguere in base alla data in cui i rifiuti sono stati abbancati né prevedere alcuna misura intesa a contenere l'impatto finanziario di tale proroga sul detentore dei rifiuti.

(¹) GU C 164 del 13.5.2019.